

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4606 del 11/09/2018
Oggetto	RILASCIO RINNOVO DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO IGENICO ASSIMILATI IN LOCALITA' ZONA SPIAGGIA 54 DEL COMUNE DI RICCIONE (RN).PROCEDIMENTO RNPPA0067_06RN01 - DITTA: BAGNI NINO E NANDO S.N.C.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4777 del 10/09/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno undici SETTEMBRE 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A.);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);

- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito le funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);
- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.);

PRESO ATTO che con domanda PG/2006/1080390 del 29/12/2006, la Soc. Bagni Nino e Nando S.N.C. , C.F 02212030403, legalmente domiciliata in Riccione, zona spiaggia 54, ha richiesto il rinnovo della concessione per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa, con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con determinazione dirigenziale 018455/2011 del 12/12/2005 (cod. RNPPA0062);

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda di rinnovo, da cui si evince che

la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m. 6 dal piano di campagna;
- ubicazione: Comune di Riccione (RN), località zona spiaggia 548, su terreno di proprietà del Demanio Marittimo, censito al fg. n. 12, mapp. n. 1465; coordinate UTM-RER, x: 794317; y: 878407;
- portata massima di acqua derivabile pari a 1,0 l/s, media 0,6 l/s e minima 0,2 l/s;
- volume complessivo annuo di acqua derivabile pari a 50 mc;
- destinazione della risorsa ad uso igienico-assimilati;

DATO ATTO che:

- la domanda di rinnovo è stata presentata entro il termine di scadenza stabilito per legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico-assimilati;
- il canone per l'anno 2018 è quantificato nella misura di euro 162,45 ;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

PRESO ATTO:

- che la domanda di concessione è stata pubblicata sul BURERT n. 177 del 07/12/2011 senza che nei successivi 15 giorni siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio della concessione richiesta;

- del parere favorevole dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia e Conca (PG . 2012.0043131 del 17/02/2012), alla concessione di acqua pubblica sotterranea per complessivi m³/annui 50;

ACCERTATO che la ditta richiedente:

- ha versato, in data 15 gennaio 2003, la somma pari a euro 80,00 per le spese di istruttoria;
- ha versato, in data 26 febbraio 2018 la somma pari a euro 167,00 relativa al canone per l'anno 2018 ed è in regola con i pagamenti delle annualità precedenti, avendo versato in misura superiore all'importo dovuto per euro 11,89 ;
- ha versato, in data 6 settembre 2018, la somma pari a euro 113,30 ad integrazione del deposito cauzionale già costituito pari a euro 136,70 in data 31/03/2006, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima;
- ha sottoscritto in data 7 settembre 2018, il disciplinare inviato per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che la concessione possa essere rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2022, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta Soc. Bagni Nino e Nando S.N.C. , C.F 02212030403 il rinnovo della concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m. 6 dal piano di campagna;
 - ubicazione: Comune di Riccione (RN), località zona spiaggia 48, su terreno di proprietà del Demanio Marittimo, censito al fg. n. 12, mapp. n. 1465; coordinate UTM-RER, x: 794317 y: 878407;
 - portata massima di acqua derivabile pari a 1,0 l/s;
 - volume complessivo annuo di acqua derivabile pari a 50 mc;

- destinazione della risorsa ad uso igienico-assimilati;
 - di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31 dicembre 2022**;
2. di stabilire che il canone di concessione per l'anno 2018 é pari ad euro 162,45;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
 4. di dare atto che:
 - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale;
 - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;
 - la somma di euro 11,89 versata in misura superiore al dovuto potrà essere detratta a conguaglio dall' annualità 2019;
 - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio del procedimento di riscossione coattiva;
 5. di dare inoltre atto che:
 - l'importo versato quale deposito cauzionale è introitato sul capitolo delle Entrate del bilancio regionale n. 07060;
 - l'importo relativo ai canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del bilancio regionale n. 04315;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del bilancio regionale n. 04615;
 6. di dare inoltre atto che:
 - per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'uten-

- za, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
- tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
7. di provvedere a notificare il presente provvedimento al richiedente attraverso posta elettronica certificata;
 8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
 9. che il presente provvedimento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986;
 10. di dare atto che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
 11. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Il Responsabile

Unità specialistica Progetto Demanio

Avv. Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla ditta Soc. Bagni Nino e Nando S.N.C., C.F 02212030403, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa (domanda PG.2006.1080390 del 29/12/2006 – cod. Sisteb RNPPA0067/06R-N01)

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente una profondità di m. 6 equipaggiato con pompa sommersa della potenza di kw 0,75.
2. L'opera di presa è sita in comune di Riccione (RN), località Zona spiaggia 54, su terreno di proprietà Demanio Marittimo, censito al fg. n. 12, mapp. n. 1465; coordinate UTM-RER, x: 794317; y: 878407.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ, DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 1,00 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 50 mc.
2. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico assimilati.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 9020ER-DQ1-FPC

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE

1. **Cartello identificativo** - Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di sca-

denza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.

2. **Subconcessione** - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
3. **Stato delle opere** - Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
4. **Variazioni** - Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
5. **Sospensioni/limitazioni del prelievo** - Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
6. **Cambio di titolarità** - Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Autorizzazioni** - Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, eventuali ed ulteriori autorizzazioni e/o titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere ed alle opere da realizzare, in particolare si dovrà acquisire l'assenso al mantenimento del pozzo da parte del Demanio Marittimo, in quanto proprietario dell'area.
8. **Cessazione dell'utenza** - In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la

stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2022**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il **31 dicembre 2022**.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciare, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative

non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto ad aumento in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice Istat ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Il/la sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante di _____

C.F. _____ presa visione in data __/__/____ del presente

disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione
Il legale rappresentante

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.